

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI**Art.51 – Entrata in vigore**

1. *Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.*
2. *Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.
Il segretario appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.*
3. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.*

Art.52– Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.